

AGGIORNAMENTO FISCALE GENNAIO
LEGGE DI BILANCIO 2023 – PRINCIPALI NOVITÀ**ABSTRACT**

A seguito dell'approvazione della Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) e del decreto legge n. 198/2022 (c.d decreto milleproroghe), riportiamo di seguito le principali novità 2023 in materia di fisco, lavoro e previdenza, in attesa delle circolari esplicative e degli approfondimenti degli Enti coinvolti.

REGIME FORFETARIO PER PERSONE FISICHE ESERCENTI ATTIVITA' DI IMPRESA, ARTI E PROFESSIONI	<p>Viene innalzata a 85.000 euro la soglia di ricavi e compensi che consente alle persone fisiche esercenti attività di impresa, arti e professioni di applicare un'imposta forfettaria del 15% sostitutiva di quelle ordinariamente previste.</p> <p>Il regime forfettario cessa di avere applicazione dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro.</p> <p>In tale ultimo caso è dovuta l'imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.</p>
FLAT TAX INCREMENTALE PER PERSONE FISICHE ESERCENTI ATTIVITA' DI IMPRESA, ARTI E PROFESSIONI DIVERSI DAI FORFETARI	<p>Limitatamente all'anno 2023, per le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti e professioni che non applicano il regime forfettario viene prevista l'applicazione di un'imposta forfettaria del 15% sostitutiva di quelle ordinariamente su base imponibile, comunque non superiore a 40.000 euro, pari alla differenza tra il reddito d'impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d'impresa e di lavoro autonomo d'importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5 per cento di quest'ultimo ammontare.</p>
AUMENTO DELLE SOGLIE DI RICAVI PER ACCEDERE ALLA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA	<p>Le soglie di ricavi da non superare nell'anno per usufruire della contabilità semplificata sono elevate da 400.000 a 500.000 euro per le imprese che esercitano la prestazione di servizi da 700.000 a 800.000 euro per le imprese aventi a oggetto altre attività.</p>
IVA RIDOTTA SU PRODOTTI IGIENICI E PER L'INFANZIA	<p>Sono assoggettati all'aliquota IVA ridotta al 5% i prodotti per la protezione dell'igiene intima femminile, i tamponi e gli assorbenti (precedentemente soggetti all'aliquota IVA al 10%), nonché alcuni prodotti per l'infanzia.</p>
ACQUISTO IMMOBILI	<p>Si consente di detrarre dall'Irpef il 50 per cento dell'IVA versata per l'acquisto, entro il 31 dicembre 2023, di lva immobili residenziali di classe energetica A o B ceduti dalle imprese costruttrici. La detrazione è pari al 50 per cento dell'imposta dovuta sul corrispettivo ed è ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi ed è consentita anche con riferimento agli acquisti da OICR.</p>

PRESIDIO PARTITE IVA	<p>Viene rafforzata l'attività di presidio preventivo connesso all'attribuzione e all'operatività delle partite IVA.</p> <p>L'Agenzia può verificare l'effettivo esercizio dell'attività.</p> <p>Vengono indicate le modalità con le quali, successivamente al provvedimento di cessazione, la partita IVA può essere nuovamente richiesta nonché il regime sanzionatorio applicabile.</p> <p>Eliminata la responsabilità in solido per il pagamento delle sanzioni da parte dell'intermediario che trasmette per conto del contribuente la dichiarazione di inizio attività a fini IVA.</p>
DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE PRETESE TRIBUTARIE	<ul style="list-style-type: none"> • Riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo e previsione di pagamento rateale per le violazioni commesse sino al 31 dicembre 2021 (escluse le dichiarazioni omesse). • Definizione agevolata con 200 euro per periodo d'imposta per le violazioni di natura formale. • Riduzione delle sanzioni al 3% per gli avvisi bonari (imposte sui redditi e IVA) e previsione di pagamento in 20 rate trimestrali indipendentemente dall'importo. • Riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo o di quanto effettivamente irrogato per gli avvisi di accertamento, gli atti di recupero dei crediti d'imposta e per gli avvisi di liquidazione e di pagamento in 20 rate trimestrali indipendentemente dall'importo. • Per le liti pendenti al 1° gennaio 2023, definizione con stralcio di sanzioni e interessi se il contribuente risulta soccombente al 1° gennaio 2023, oppure anche delle imposte nella misura del 10%, 60%, 85%, 95% a seconda delle sentenze depositate al 1° gennaio 2023. Pagamento in 20 rate trimestrali di pari importo. • Definizione agevolata delle cartelle di pagamento e degli accertamenti esecutivi per carichi affidati sino al 30 giugno 2022 senza pagamento delle sanzioni amministrative, degli interessi e degli aggi di riscossione e previsione di pagamento in 18 rate indipendentemente dall'importo.
AGEVOLAZIONI INVESTIMENTI	<ul style="list-style-type: none"> • Proroga al 2023 del credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno e del credito per investimenti in ricerca e sviluppo per le imprese operanti nel Mezzogiorno. • Proroga al 30 novembre 2023 per il riversamento spontaneo e modifiche al regime di certificazione del credito d'imposta ricerca e sviluppo. • Proroga al 30 settembre 2023 del termine "lungo" per effettuare gli investimenti in beni strumentali materiali "4.0" prenotati entro il 31 dicembre 2022. • Proroga del termine per l'ultimazione degli investimenti "Nuova Sabatini". • Proroga al primo trimestre 2023 dei crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale.

SUPERBONUS	<p>Riviste e ampliate le norme che prevedono alcuni casi di esclusione dalla riduzione dal 110% al 90% dell'aliquota per il Superbonus a partire dal 2023. Si avrà ancora diritto a mantenere l'aliquota al 110% in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • interventi effettuati dai proprietari, o comproprietari di immobili con fino a quattro appartamenti per i quali alla data del 25 novembre, risulta presentata la CILAS; • interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata entro il 24 novembre e la CILAS presentata entro il 25; • interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata entro il 18 novembre e la CILAS presentata entro il 31 dicembre; • interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali al 31 dicembre 2022 risulta presentata la domanda per l'acquisizione del titolo abilitativo. <p>Per gli interventi condominiali introdotto l'obbligo per l'amministratore, o del condomini rappresentate per i mini condomini, di autocertificare la data della libera dell'assemblea.</p>
PROROGA BONUS MOBILI	<p>Si prevede che per gli anni 2023 e 2024 l'ammontare per l'acquisto di mobili ma anche grandi elettrodomestici green in caso di interventi di ristrutturazione della casa sul quale si può chiedere una detrazione del 50% delle spese salga dai 5.000 euro a 8.000 euro.</p>
RINEGOZIAZIONE MUTUI, TASSO DA VARIABILE A FISSO	<p>Si prevede la possibilità di passare a tasso fisso sui mutui ipotecari in origine non superiori a 200.000 euro e per chi ha un'Isee non superiore a 35.000 euro e senza ritardi nei pagamenti delle rate.</p>
SOGLIA CONTANTE A CINQUEMILA EURO	<p>I commi da 276 a 277-quater innalzano il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento di denaro contante, portandolo, a decorrere dal 1° gennaio 2023, da 1.000 a 5.000.</p>
ESONERO CONTRIBUTIVO ASSUNZIONE BENEFICIARI REDDITO DI CITTADINANZA	<p>Ai datori di lavoro privati che, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, assumono beneficiari reddito di cittadinanza con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Tale esonero è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.</p> <p>L'efficacia della suddetta disposizione è condizionata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.</p>

ESONERO CONTRIBUTIVO ASSUNZIONE GIOVANI UNDER 36	<p>Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, le disposizioni di cui all'art. 1, c. 10, L. n. 178/2020 (c.d. esonero contributivo assunzione under36) si applicano anche alle nuove assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di dipendenti che non abbiano mai lavorato a tempo indeterminato, effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.</p> <p>L'efficacia della suddetta disposizione è condizionata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.</p>
ESONERO CONTRIBUTIVO ASSUNZIONE DONNE SVANTAGGIATE	<p>Al fine di promuovere le assunzioni di personale femminile, le disposizioni di cui all'art. 1, c. 16, L. n. 178/2020 (c.d. esonero contributivo assunzione donne svantaggiate), si applicano anche alle nuove assunzioni di donne lavoratrici effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.</p> <p>L'efficacia della suddetta disposizione è condizionata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.</p>
PRESTAZIONI OCCASIONALI – VOUCHER LAVORO	<p>Viene estesa la possibilità di acquisire le prestazioni occasionali – voucher lavoro ex art 54-bis del D.L. n. 50/2017: innanzitutto, viene aumentato da 5.000 a 10.000 euro il limite massimo di compensi che, nel corso di un anno civile, possono essere corrisposti da ciascun utilizzatore per prestazioni occasionali, con riferimento alla totalità dei prestatori, restano, invece, fermi a 5.000 euro il compenso massimo che può essere percepito da ciascun prestatore nel corso dell'anno civile e a 2.500 euro il compenso massimo che ogni prestatore può ricevere dal medesimo utilizzatore. Viene inoltre ampliata la platea dei datori di lavoro che possono acquisire le prestazioni di lavoro occasionale. In base alla nuova previsione, non è ammesso il ricorso al contratto di prestazione lavoro occasionale ai datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze più di 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato. Viene inoltre precisato che la disciplina sulle prestazioni occasionali si applica anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell'ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night club e simili, di cui al codice ATECO 93.29.1</p>
ASSEGNO UNICO UNIVERSALE	<p>Dal 1° gennaio 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la misura dell'assegno unico universale viene aumentata del 50% per ciascun figlio di età inferiore a un anno, oppure di età inferiore a 3 anni ma solo nel caso in cui l'ISEE del nucleo familiare sia superiore a 40.000 euro e nel nucleo medesimo vi siano almeno 3 figli; • si eleva da 100 a 150 euro mensili la maggiorazione forfettaria dell'assegno prevista per i nuclei familiari con 4 o più figli a carico; • sono rese permanenti le maggiorazioni dell'assegno per persone con disabilità.

	<p>Per effetto delle nuove previsioni, l'importo dell'assegno per ogni figlio minore, pari a un massimo di 175 euro mensili per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro (da ridursi gradualmente in funzione del crescere del valore ISEE), è riconosciuto anche ai figli maggiorenni a carico e disabili.</p> <p>Anche la maggiorazione prevista per i figli minorenni disabili (da un minimo di 85 euro a un massimo di 105 euro), viene estesa, in via permanente, a ciascun figlio con disabilità di età inferiore a 21 anni.</p> <p>Viene inoltre confermato l'incremento di 120 euro al mese della maggiorazione transitoria riconosciuta ai nuclei familiari con almeno un figlio a carico con disabilità qualora il valore dell'ISEE del nucleo familiare non sia superiore a 25.000 euro e sia stato effettivamente percepito, nel corso del 2021, l'assegno per il nucleo familiare, in presenza di figli minori.</p>
--	--

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento



Distinti saluti

Attenzione: Le informazioni contenute nelle informative non sono da considerarsi un esame esaustivo degli argomenti trattati, né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura professionale e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie. Il presente documento viene trasmesso esclusivamente ai fini divulgativi e pertanto non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura. Si declina pertanto ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze. Non si risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di trascrizione.